

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

LE CONVENZIONI NELL'AMBITO DELLA POLIZIA LOCALE

di Simona Freguglia

I comuni, al fine di espletare missioni esterne di soccorso o per supportare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, possono stipulare appositi piani o accordi tra le diverse amministrazioni interessate, secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale di Polizia Municipale.

1. La normativa

È quanto stabilisce l'art. 4, punto 4, lett. c) della Legge 07/03/1986, n. 65 che rappresenta uno strumento flessibile per l'utilizzo «congiunto», fra le amministrazioni, del personale della Polizia Locale.

Requisito imprescindibile per l'attuazione di questo tipo di convenzione è la comunicazione preventiva al prefetto territorialmente competente per lo svolgimento delle attività.

Gli accordi tra le amministrazioni di cui al predetto art. 4 rappresentano una *species* del *genus* convenzioni che le amministrazioni possono stipulare per utilizzare congiuntamente un dipendente, senza però mutare l'identità del datore di lavoro e consentono altresì l'incardinamento del medesimo dipendente (presupposto imprescindibile per il legittimo svolgimento delle funzioni di polizia municipale in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza) nella struttura organizzativa dell'ente ove va a prestare la sua opera.

I casi secondo cui è possibile stipulare i predetti piani/accordi, essendo specificati dalla norma stessa, hanno carattere tassativo e sono:

Ž• soccorso in caso di calamità e disastri;

Ž• rinforzo di altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali.

2. I requisiti

Si tratta di eventi limitati nel tempo, pertanto l'accordo dovrà prevedere l'arco di tempo in cui si svolgerà la presente collaborazione.

Le intese assunte fra le amministrazioni interessate, oltre a stabilire le modalità d'impiego dell'agente di Polizia Locale, dovranno regolare i rapporti finanziari che intercorreranno tra le stesse amministrazioni.

Nell'ambito dei medesimi accordi si potrà prevedere l'utilizzo di personale, anche in lavoro straordinario, (previa dichiarazione di disponibilità dello stesso) durante i periodi di ferie o di riposo compensativo per lavoro straordinario concessi dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Comune utilizzatore, sulla base dell'accordo sottoscritto, corrisponderà gli emolumenti dovuti al dipendente all'amministrazione di appartenenza, la quale successivamente procederà al pagamento delle spettanze dovute al personale.

Gli accordi di cui al predetto art. 4, punto 4, lett. c) della Legge n. 65/1986, non potranno comunque prevedere compensi/indennità che non siano già previste dalla contrattazione collettiva di comparto e l'eventuale lavoro straordinario dovrà essere remunerato sulla base delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Ai dipendenti utilizzati, secondo le modalità pattuite dall'accordo stipulato tra le amministrazioni, non potrà invece essere corrisposta l'indennità di trasferta di cui all'art. 41 del CCNL 14/09/2000.

3. La posizione dell'ARAN

L'Aran, con il parere Aran RAL_1936, ha individuato i presupposti fondamentali che devono sussistere, contemporaneamente, per il riconoscimento al dipendente utilizzato della predetta indennità e che possono riassumersi come segue:

Ž• comando di dipendenti chiamati a svolgere normale attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio;

Ž• carattere eccezionale e temporaneo della predetta attività;

Ž• svolgimento dell'attività nell'esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza.